Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 68° — Roma - Venerdì, 26 agosto 1927 - Anno V — Numero 197

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IX Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo, in Milano.

Con decreto 23 luglio 1927 (V) di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1927, n. 9 Finanze, foglio n. 218, l'Associazione nazionale del ciclo, motociclo ed accessori è stata autorizzata a promuovere a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, la IX Esposizione internazionale del ciclo e motociclo che avrà luogo a Milano dal 7 al 15 gennaio 1928.

II Esposizione internazionale di belle arti, in Fiume.

Con decreto 28 luglio 1927 (V) di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1927, n. 9 Finanze, foglio n. 217, il comune di Fiume è stato autorizzato a promuovere a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, la II Esposizione internazionale di belle arti che avrà luogo a Fiume dal 1° agosto al 30 settembre 1927.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1760.

LEGGE 23 giugno 1927, n. 1481.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1805, concernente la estensione dell'obbligo del diritto fisso di visita veterinaria a prodotti ed avanzi animali non contemplati nella tabella annessa alla legge 16 luglio 1916, n. 947.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1805, concernente la estensione dell'obbligo del diritto fisso di visita veterinaria a prodotti ed avanzi animali non contemplati nella tabella annessa alla legge 16 luglio 1916, n. 947.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 1761.

LEGGE 9 giugno 1927, n. 1482.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1919, relativo all'ammissione nel Regno in esenzione da dazio doganale, senza limiti nel quantitativo, di semi oleosi provenienti dalle Colonie italiane.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1919, relativo all'ammissione nel Regno in esenzione da dazio doganale, senza limiti nel quantitativo, di semi oleosi provenienti dalle Colonie italiane.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI
BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 1762.

LEGGE 9 giugno 1927, n. 1483.

Conversione in legge del R. decreto 23 marzo 1924, n. 645, relativo alla concessione della franchigia doganale alla importazione nel Regno delle « gommeresine » provenienti dalle Colonie italiane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 23 marzo 1924, n. 645, relativo alla concessione della franchigia doganale alla importazione nel Regno delle « gommeresine » provenienti dalle Colonie italiane.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1763.

LEGGE 9 giugno 1927, n. 1484.

Conversione in legge del R. decreto 4 gennaio 1925, n. 211, che fissa il diritto di statistica per ogni tonnellata di sparto proveniente dalla Tripolitania e dalla Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 4 gennaio 1925, n. 211, che fissa il diritto di statistica per ogni tonnellata di sparto proveniente dalla Tripolitania e dalla Cirenaica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1764.

LEGGE 9 giugno 1927, n. 1485.

Conversione in legge del R. decreto 23 marzo 1924, n. 644, relativo all'ammissione al trattamento di favore dei manufatti di pelli conciate e dei semi di cotone provenienti dalle Colonie italiane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 23 marzo 1924, n. 644, relativo all'ammissione al trattamento di favore dei manufatti di pelli conciate e dei semi di cotone provenienti dalle Colonie italiane.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1765.

LEGGE 7 luglio 1927, n. 1486.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 230, concernente il trattamento doganale delle terre coloranti naturali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 230, concernente il trattamento doganale delle terre coloranti naturali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 7 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1766.

LEGGE 7 luglio 1927, n. 1487.

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 250, che concede la importazione nel Regno, in esenzione dal dazio doganale, di prodotti provenienti dalla Tripolitania e dalla Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 250, che concede la importazione nel Regno, in esenzione dal dazio doganale, di prodotti provenienti dalla Tripolitania e dalla Cirenaica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 7 luglio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — FEDERZONI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1767.

LEGGE 7 luglio 1927, n. 1488.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 243, che ammette nuove merci all'importazione temporanea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 243, che ammette nuove merci all'importazione temporanea.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 7 luglio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1768.

LEGGE 7 luglio 1927, n. 1489.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 217, che concede la franchigia doganale al melazzo di canna destinato alla fabbricazione di foraggi melazzati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 217, che concede la franchigia doganale al melazzo di canna destinato alla fabbricazione di foraggi melazzati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 7 luglio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1769.

LEGGE 7 luglio 1927, n. 1490.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 agosto 1926, numero 1481, col quale si dà facoltà al Ministro per le finanze di apportare variazioni al regime dei divieti di importazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1481, col quale si dà facoltà al Ministro per le finanze di apportare variazioni al regime dei divieti di importazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 7 luglio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1770.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1927, n. 1509.

Provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere al nuovo ordinamento della legislazione riguardante il credito agrario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto e con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Le operazioni di credito agrario.

Art. 1.

Agli effetti del presente decreto, le operazioni di credito agrario sono distinte in operazioni:

a) di esercizio;

b) di miglioramento.

Art. 2.

Sono operazioni di credito agrario di esercizio:

1° i prestiti per la conduzione delle aziende agrarie e per la utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti;

2° i prestiti per l'acquisto di bestiame, macchine ed attrezzi agricoli;

3° le anticipazioni su pegno di prodotti agricoli depositati in luogo di pubblico o privato deposito;

4° i prestiti a favore di enti ed associazioni agrarie:

a) per acquisto di cose utili alla gestione delle aziende agrarie dei soci;

b) per anticipazioni ai soci in caso di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei loro prodotti.

I prestiti e le anticipazioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 possono essere concessi a privati, enti ed associazioni che conducono direttamente fondi rustici in forza di un legittimo titolo o di un contratto comunque denominato.

Art. 3.

Sono operazioni di credito agrario di miglioramento i prestiti e mutui per gli scopi seguenti:

a) esecuzione di piantagioni e trasformazioni culturali;

b) costruzione di strade poderali;

c) sistemazione di terreni;

d) costruzione di pozzi e abbeveratoi, di muri di cinta, siepi ed ogni altro mezzo atto a cingere o chiudere fondi;

e) costruzione e riattamento di fabbricati rurali destinati all'alloggio dei coltivatori, al ricovero del bestiame e alla conservazione delle scorte e dei prodotti agricoli, nonchè alla manipolazione di questi;

f) costruzione di opere per provvedere i fondi di acqua potabile e di irrigazione, per sistemare, prosciugare e rassodare terreni;

g) applicazioni dell'elettricità all'agricoltura, sistemazioni montane, rimboschimenti e qualsiasi altra opera diretta al miglioramento stabile dei fondi.

Sono altresì considerate operazioni di credito agrario di miglioramento, nei casi ed alle condizioni che saranno stabilite nel regolamento, i mutui per:

1° acquisto di terreni per la formazione della piccola proprietà coltivatrice;

2° acquisto di terreni, affrancazione di canoni e livelli e trasformazione di debiti fondiari che abbiano per fine il miglioramento stabile dei fondi;

3° costruzione, riattamento ed adattamento di fabbricati per uso collettivo di conservazione e distribuzione di merci agricole e prodotti agrari, e per deposito di bestiame.

Art. 4.

I prestiti e mutui di cui alle lettere *a*) a *g*) del precedente articolo possono essere concessi a privati, enti ed associazioni, che posseggono o conducono terreni in forza di un titolo il quale consenta la esecuzione dei lavori e delle opere, l'assunzione dell'onere del mutuo e la prestazione delle garanzie richieste, nonchè a Consorzi di bonifica, di irrigazione e simili, che provvedono all'esecuzione di opere di bonificamento e miglioramento agrario nell'interesse dei consorziati.

Art. 5.

I prestiti di cui al n. 1 dell'art. 2 avranno scadenza rispettivamente all'epoca del raccolto o della compiuta utilizzazione o trasformazione del prodotto.

I prestiti di cui al n. 2 dell'art. 2 saranno estinti in rate annuali non superiori a cinque.

I prestiti di cui ai numeri 3 e 4, lettera *b*), dell'art. 2 avranno scadenza all'epoca nella quale la vendita dei prodotti può aver luogo senza danno dei produttori.

I prestiti di cui al n. 4, lettera *a*), dell'art. 2 dovranno avere scadenza non superiore ai sei mesi, e potranno alla scadenza essere sostituiti in tutto o in parte con cambiali rilasciate dai singoli soci.

I prestiti e mutui di cui all'art. 3 dovranno essere estinti in rate annuali, il cui numero massimo non può eccedere quello di trenta a datare, di regola, dall'anno nel quale i miglioramenti sono divenuti produttivi.

Art. 6.

I prestiti di cui all'art. 2 saranno effettuati mediante sconto di cambiale agraria.

I prestiti e i mutui di cui all'art. 3 saranno di regola concessi previa stipulazione di apposito contratto e dietro prestazione di garanzia ipotecaria o altra ritenuta idonea dall'istituto mutuante. Qualora peraltro la natura, la entità e le modalità della operazione lo consentano, potranno essere effettuati anche mediante sconto di cambiali agrarie, purchè però l'operazione non abbia durata superiore a cinque anni.

Nei casi di mutui a Consorzi, con garanzia di delegazione sui contributi consorziali, esigibili con i privilegi delle imposte dirette, i mutui saranno fatti alle stesse condizioni e con gli stessi privilegi stabiliti per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti dall'art. 78 della legge 2 gennaio 1913, n. 453 (testo unico). A detti mutui si applicano le disposizioni degli articoli 75, 77, 79, 80, 81 e 88 della citata legge.

Art. 7.

La cambiale agraria, che è equiparata ad ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria, deve contenere l'indicazione:

a) dello scopo del prestito;

b) del fondo per il quale il prestito è concesso o del luogo in cui trovansi depositati i prodotti da utilizzare, da

trasformare o da conservare, o in cui saranno custoditi il bestiame, le macchine e gli attrezzi da acquistare;

c) delle garanzie dalle quali il prestito è assistito. Nei casi in cui sia garantito da privilegio convenzionale o da pegno, saranno indicati nella cambiale gli estremi dei relativi atti di costituzione.

Per le cambiali non eccedenti le L. 5000 il croce segno del debitore, che dichiari di non sapere scrivere o non possa firmare per impedimento fisico, è sufficiente per tutti gli effetti di legge. La cambiale però deve essere controfirmata da due testimoni capaci di intervenire validamente negli atti pubblici a termini delle leggi vigenti, e la loro firma sarà autenticata da un notaio o dal podestà o dal giudice conciliatore; l'autenticazione è gratuita.

Art. 8.

I prestiti per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1, sono privilegiati sopra i frutti pendenti e quelli raccolti nell'anno della scadenza del prestito e sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e provenienti dai medesimi. Tale privilegio si eserciterà, per quanto riguarda le concimazioni e le colture biennali, oltre che sui frutti dell'anno, su quelli dell'anno successivo.

Il detto privilegio compete all'istituto mutuante in confronto di chiunque possegga, coltivi e conduca il fondo entro l'anno in cui scade il prestito o la singola rata di esso. In caso di mancato o insufficiente raccolto il privilegio si trasferisce sui frutti dell'annata successiva.

Quando il debitore è un mezzadro o colono parziario, il privilegio si esercita soltanto sulla parte dei frutti e delle derrate ad esso spettanti.

I prestiti per gli scopi di cui al n. 2 dell'art. 2 sono privilegiati rispettivamente sul bestiame, le macchine e gli attrezzi.

Il privilegio di cui al presente articolo segue immediatamente il privilegio per le spese di giustizia, di cui nell'articolo 1956 del Codice civile, ed è preferito a tutti i privilegi speciali indicati nell'art. 1958 di detto Codice.

Art. 9.

A garanzia dei prestiti e mutui di cui all'art. 2, numeri 1 e 2, e all'art. 3, può essere costituito un privilegio speciale sopra i frutti pendenti e quelli raccolti nell'anno, sopra le derrate che si trovano nei fondi rustici del debitore e provenienti dai fondi medesimi, e sopra tutto ciò che serve a coltivare ed a fornire i fondi stessi, limitatamente alla parte del valore eccedente i crediti assistiti da privilegio legale a sensi dell'articolo precedente.

Alla validità ed efficacia del privilegio è necessario:

a) che esso risulti da un atto scritto, anche se non autenticato, nel quale siano esattamente descritte le cose su cui viene costituito il privilegio e particolarmente indicati gli scopi e le condizioni dei prestiti e mutui e gli obblighi del debitore;

b) che abbia acquistato data certa per effetto della registrazione presso l'ufficio del registro nella cui circoscrizione è posto il fondo;

c) che sia iscritto sul registro speciale tenuto dalla Conservatoria delle ipoteche del luogo nel quale è situato l'immobile di cui fanno parte le cose sottoposte a privilegio e dove queste si trovano.

L'iscrizione, senza responsabilità del conservatore delle ipoteche, non potrà aver luogo che su richiesta dell'istituto autorizzato ad esercitare il credito agrario che ha concesso il prestito.

Il detto privilegio può essere costituito per la durata del prestito che esso serve a garantire, e in ogni caso per una durata non maggiore di anni cinque. Tuttavia può essere validamente rinnovato prima della scadenza per un altro periodo parimenti non maggiore di anni cinque.

Tale privilegio segue immediatamente quello dello Stato, di cui al n. 1 dell'art. 1958 del Codice civile, ma nel concorso con creditori ipotecari iscritti anteriormente alla data dell'iscrizione del privilegio speciale, l'istituto mutuante non potrà ottenere collocazione anteriore a quella dei creditori ipotecari, rimanendo ferma, in questo caso, la collocazione degli altri creditori privilegiati eventualmente concorrenti secondo le disposizioni del Codice civile.

In caso di vendita degli oggetti sottoposti a privilegio ai sensi del presente articolo, non può essere eseguita la tradizione al compratore, se prima non sia stato soddisfatto il credito dell'istituto mutuante.

Il venditore, che ne abbia eseguita la tradizione e non abbia soddisfatto il credito dell'istituto mutuante, incorre nelle penalità previste dall'articolo seguente; e il compratore è tenuto a soddisfare il credito dell'istituto mutuante, salva l'azione contro il venditore.

Art. 10.

Quando il debitore deteriora o distrae gli oggetti sottoposti al privilegio di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto, oppure impiega in tutto od in parte la somma ricevuta a prestito per scopi diversi da quelli per i quali fu concessa, è punito con le pene comminate dall'art. 203 del Codice penale.

Nei casi predetti, e allorchè il debitore abbandoni la coltivazione del fondo, o in qualunque modo, per dolo o per colpa, diminuisca notevolmente le garanzie all'istituto creditore, questo può chiedere la risoluzione del contratto a termini dell'art. 1165 del Codice civile.

Art. 11.

Se il debitore non versa integralmente, alle scadenze stabilite, l'importo del prestito o delle singole rate di rimborso di esso, il pretore del mandamento, su istanza dell'istituto mutuante, può, assunte sommarie informazioni, ordinare il sequestro e la vendita degli oggetti sottoposti a privilegio.

La vendita seguirà senza formalità giudiziarie, con le norme dell'art. 68 del Codice di commercio.

Art. 12.

Per le anticipazioni su pegno di prodotti agricoli, previste dal n. 3 dell'art. 2 del presente decreto, qualora il debitore non paghi alla scadenza, o il prodotto depositato minacci di deteriorarsi, o il debitore non estingua il debito nel termine di giorni sette dall'invito ricevuto mediante lettera raccomandata, l'istituto sovventore ha diritto di far vendere il pegno senza formalità giudiziarie, con le modalità degli articoli 477, 478 e 479 del Codice di commercio.

CAPO II.

Gli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario.

Art. 13.

Sono autorizzati a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio gli enti morali aventi per fine l'esercizio del credito agrario, quali le Casse agrarie e i Monti frumentari e nummari. Tali istituzioni sono trasformate in Casse comunali di credito agrario, il cui ordinamento e funzionamento sarà regolato dalle norme regolamentari per l'esecu-

zione del presente decreto. Nei Comuni dove dette istituzioni siano più di una, esse potranno essere fuse con decreto del Ministro per l'economia nazionale in unica Cassa comunale. Gli atti con i quali sarà eseguita tale fusione saranno soggetti alle normali tasse di bollo ed a tassa fissa di registro ed ipotecaria, salvo gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche. Le Casse comunali di credito agrario di nuova istituzione dovranno essere erette in ente morale con Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale.

Possono essere autorizzati dal Ministero dell'economia nazionale a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio, e — in quanto abbiano disponibilità per impieghi a lungo termine — anche le operazioni di credito agrario per miglioramenti, ai sensi delle disposizioni del presente decreto, le Casse di risparmio, i Monti di pietà, gli istituti ordinari e cooperativi di credito, i consorzi agrari, le associazioni agrarie legalmente costituite e l'Opera nazionale per i combattenti.

Possono essere autorizzati a compiere le operazioni di credito agrario di miglioramento, a' sensi del presente decreto, gli Istituti di credito fondiario e la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Sono infine autorizzati a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento la Banca nazionale del lavoro e della cooperazione e gli istituti indicati al successivo art. 14.

Art. 14.

Sono incaricati di coordinare, indirizzare ed integrare l'azione creditizia degli enti ed istituti locali a favore dell'agricoltura, nelle zone appresso indicate, i seguenti istituti:

1° nelle tre Venezie, la sezione di credito agrario dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, costituita a norma dei Regi decreti-legge 19 novembre 1921, n. 1793, e 13 agosto 1926, n. 1504; nonchè, per il credito agrario di miglioramento a lungo termine, anche la sezione di credito agrario dell'Istituto di credito fondiario per le Venezie;

2° nella Lombardia, una sezione di credito agrario da istituirsi presso la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, alla quale potranno partecipare le Casse di risparmio e gli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario nelle provincie medesime;

3° nel Piemonte, un istituto federale di credito agrario da costituirsi tra l'Istituto delle opere pie di San Paolo, le Casse di risparmio e gli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario nella regione;

4° nella Liguria, l'Istituto di credito agrario per la Liguria, istituito con la legge 6 luglio 1912, n. 802;

5° nell'Emilia e Romagne, una sezione di credito agrario da istituirsi presso la Cassa di risparmio di Bologna, alla quale potranno partecipare le Casse di risparmio e gli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario nelle provincie emiliane e romagnole;

6° nella Toscana, un istituto federale di credito agrario da costituirsi tra il Monte dei Paschi di Siena, le Casse di risparmio, la Banca cooperativa di credito agricolo con sede in Firenze e gli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario nella regione;

7° nelle provincie delle Marche, dell'Umbria e del Lazio, l'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, costituito e funzionante ai sensi dell'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, e dell'art. 6 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1692;

8° nelle provincie dell'Abruzzo, del Molise, della Campania, delle Puglie, della Basilicata e delle Calabrie, una sezione di credito agrario da istituirsi presso il Banco di Napoli, nella quale sono fuse le Casse provinciali di credito agrario di Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Chieti, Foggia, Lecce, Salerno e Teramo, la Cassa di credito agrario di Bari-Taranto, la Cassa di credito agrario per la Basilicata e l'Istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie, istituiti ed operanti a sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, 9 luglio 1908, n. 445, 15 luglio 1906, n. 383, 2 febbraio 1911, n. 70, e dei Regi decreti 22 giugno 1919, n. 1190, 22 aprile 1923, n. 1047, 30 dicembre 1923, n. 3139, e 29 luglio 1925, n. 1317;

9° nella Sicilia, la sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, istituita a norma del R. decreto-legge 7 giugno 1920, n. 775, e da riordinarsi, anche per quanto riguarda la costituzione, ai sensi della disposizione contenuta nel n. 3 del successivo art. 15;

10° nella Sardegna, un Istituto di credito agrario per la Sardegna, nel quale sono fuse le Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, istituite ed operanti a norma degli articoli 9, 10 e 12 del testo unico 10 novembre 1907, n. 844, del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592, della legge 8 ottobre 1920, n. 1479, e del R. decreto-legge 29 dicembre 1922, n. 1824.

Art. 15.

Le norme per l'amministrazione, l'ordinamento e il funzionamento degli istituti indicati nell'articolo precedente saranno stabilite come appresso:

1° per le sezioni di credito agrario dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, della Cassa di risparmio delle provincie lombarde e della Cassa di risparmio di Bologna, e per gli Istituti federali di credito agrario per il Piemonte e la Toscana, saranno formulate in apposito statuto, da approvarsi dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

2° per gli Istituti di credito agrario per la Liguria, per l'Italia centrale e per la Sardegna, saranno comprese tra le norme regolamentari per l'esecuzione del presente decreto;

3° per le sezioni di credito agrario del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, formeranno oggetto di apposite disposizioni da approvarsi dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze, in relazione al nuovo ordinamento dei detti Banchi.

Art. 16.

Fermo ad ogni effetto il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 luglio 1925, n. 1317, le anticipazioni accordate, a norma dell'articolo stesso, all'Istituto di credito agrario per la Liguria, in L. 2,000,000, all'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, in L. 16,666,666, alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, in L. 6,500,000 e L. 5,500,000, sono rispettivamente devolute ad aumento del patrimonio dei detti istituti e dell'istituendo Istituto di credito agrario per la Sardegna.

Art. 17.

Il capitale e le riserve delle Casse provinciali di credito agrario di Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Chieti, Foggia, Lecce, Salerno e Teramo, della Cassa di credito agrario per le provincie di Bari e Taranto, della Cassa di credito agrario per la Basilicata e dell'Istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie, formeranno parte del patrimonio della sezione di credito agrario del Banco di Napoli, la quale sarà surrogata alle dette Casse e al detto Istituto in ogni obbligo e diritto. I depositi raccolti dalle Casse e dall'Istituto predetti saranno assunti dalla Cassa di risparmio del Banco di Napoli.

Alla formazione del patrimonio della sua sezione di credito agrario il Banco di Napoli dovrà destinare una somma non inferiore all'ammontare complessivo del capitale e delle riserve delle Casse e dell'Istituto indicati al comma precedente, e comunque non inferiore a L. 100,000,000.

Le sedi delle Casse e dell'Istituto su menzionati saranno trasformate in sedi provinciali della sezione di credito agrario del Banco di Napoli.

La sezione predetta utilizzerà le organizzazioni esistenti e provvederà perchè le disponibilità di ciascuna delle dette sedi provinciali non siano diminuite in confronto di quelle assicurate alle rispettive Provincie dalle disposizioni finora in vigore.

CAPO III.

Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento.

Art. 18.

E' autorizzata la costituzione di un Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento a norma del presente decreto.

Possono partecipare alla formazione ed all'aumento del capitale di detto Consorzio lo Stato, il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, l'Istituto di credito delle Casse di risparmio, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, l'Istituto nazionale per le assicurazioni, la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, la Banca nazionale del lavoro e della cooperazione, gli istituti indicati ai nn. 1 a 10 dell'art. 14 del presente decreto, nonchè gli istituti di credito fondiario ed ordinario, di previdenza e di risparmio, che ne ottengano l'autorizzazione con provvedimento del Ministro per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze.

La Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro è autorizzata a versare, in conto della sua quota di concorso nella formazione del capitale del Consorzio, il fondo di cui all'art. 9 del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, modificato come all'art. 1 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2050.

L'atto costitutivo del Consorzio sarà approvato con decreto emesso dal Ministro per l'economia nazionale di concerto con il Ministro per le finanze.

L'assemblea dei partecipanti nomina il Consiglio di amministrazione, di cinque membri, secondo le norme che saranno all'uopo stabilite nello statuto del Consorzio.

Il Ministro per l'economia nazionale, con decreto emesso di concerto col Ministro per le finanze, nomina il presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio, scegliendolo tra i membri del Consiglio stesso.

Art. 19.

Il Consorzio è autorizzato ad emettere buoni fruttiferi, nominativi e al portatore, da rimborsarsi in un periodo non superiore agli anni cinque, ed obbligazioni nominative o al portatore, rimborsabili mediante sorteggio in relazione all'ammortamento dei mutui.

Le obbligazioni saranno ammesse di diritto alle quotazioni nelle borse del Regno.

Le Casse di risparmio, il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, la Cassa depositi e prestiti, l'Opera nazionale per i combattenti, la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, gli istituti privati di assicurazione e gli istituti ordinari e cooperativi di credito sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di leggi, regolamenti e statuti, ad acquistare i buoni e le obbligazioni del Consorzio.

Art. 20.

Le norme per l'ordinamento ed il funzionamento del Consorzio saranno stabilite nello statuto che sarà deliberato dal Consiglio di amministrazione, ed approvato, con suo decreto, dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze.

CAPO IV.

Disposizioni generali, finali e transitorie.

Art. 21.

Gli atti costitutivi del privilegio convenzionale di cui all'art. 9 del presente decreto e gli atti di rinnovazione del medesimo saranno scritti su carta da bollo da L. 2, soggetti alla tassa fissa minima di registro ed esenti da tassa ipotecaria. La registrazione di tali atti avrà luogo per elenco ai sensi dell'art. 74 della vigente legge di registro.

Gli istituti indicati nel primo comma dell'art. 13, quelli indicati nell'art. 14, il Consorzio nazionale per il credito agrario e la Banca nazionale del lavoro e della cooperazione per le operazioni di credito agrario, sono esenti dal pagamento di ogni tassa su gli affari e dall'imposta di ricchezza mobile, tanto sui redditi propri, derivanti dall'esercizio del credito agrario, quanto sugli interessi passivi corrisposti dal Consorzio nazionale per il credito agrario sui buoni fruttiferi e sulle obbligazioni che emetterà ai sensi dell'art. 19; ma, in compenso, corrisponderanno all'Erario una quota di abbonamento annua in ragione di centesimi dieci per ogni cento lire di capitale impiegato, comunque esso provenga, da patrimonio e riserve, da depositi e da buoni fruttiferi, e da obbligazioni emesse. Nell'abbonamento sono comprese anche le tasse di ogni specie che sarebbero dovute sui ricorsi, documenti ed atti occorrenti per comprovare la proprietà, la libertà ed il valore degli immobili offerti in garanzia delle operazioni di anticipazione.

L'accertamento di quest'annua tassa in abbonamento sarà disciplinato con decreto del Ministro per le finanze.

Dalle esenzioni di cui sopra si intendono però escluse le cambiali, le compra-vendite immobiliari e gli altri atti di ulteriore investimento delle somme date a prestito. Gli istituti predetti ed il Consorzio hanno facoltà di fare eseguire ricerche sui registri catastali e di estrarne appunti senza spese.

In ogni caso, non escluso quello dell'abbonamento, sono dovuti per intero gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

Art. 22.

E' affidato agli istituti di cui all'art. 14 il còmpito di concedere, nei limiti delle rispettive zone di azione, i mutui agli invalidi di guerra a sensi dei Regi decreti-legge 19 giugno 1924, n. 1125, e 1° luglio 1926, n. 1143.

Per i prestiti e mutui di miglioramento, accordati dagli istituti predetti, dalla Banca nazionale del lavoro e della cooperazione e dal Corsorzio nazionale per il credito agrario, potrà essere, dal Ministero dell'economia nazionale, accordato un concorso nel pagamento degli interessi, da graduarsi dal Ministero predetto, entro il limite massimo del 2.50 per cento. La relativa spesa farà carico al fondo stanziato e da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale a sensi dell'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, esclusa la parte stralciata e destinata alla concessione di contributi statali sui mutui per costruzione di fabbricati rurali ai sensi dei Regi decreti-legge 5 aprile e 11 settembre 1925, nn. 438 e 1733.

Dopo l'entrata in vigore del presente decreto nessuna autorizzazione a concedere mutui di miglioramento, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, potrà essere concessa ad istituti diversi da quelli contemplati nel comma precedente.

Le autorizzazioni a concedere mutui col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, accordate ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, e del R. decreto-legge 11 settembre 1925, n. 1733, saranno valide solamente per i mutui, concessi dagli istituti che ebbero dette autorizzazioni, che saranno stipulati entro il 30 giugno 1928.

A formazione della quota di partecipazione al patrimonio del Consorzio nazionale per il credito agrario, da conferirsi dallo Stato, è devoluta la parte delle somme stanziate, negli esercizi 1924-25, 1925-26 e 1926-27, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, che al 30 giugno 1928 risulterà non erogata per corresponsione delle quote di concorso nel pagamento degli interessi dovuti nell'esercizio in corso sui mutui previsti nel presente articolo al netto dello stanziamento annuo di lire un milione per contributi relativi ai mutui per costruzione di fabbricati rurali di cui all'ultima parte del comma 2° del presente articolo.

Art. 23.

Gli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario ai sensi del presente decreto ed il Consorzio nazionale per il credito agrario sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale, che la eserciterà nei modi che saranno stabiliti nelle norme regolamentari per l'esecuzione del presente decreto.

La vigilanza sulle Casse comunali di credito agrario può essere dal Ministero delegata agli istituti regionali indicati nell'art. 14.

Qualora il Ministero ritenga che una Cassa comunale non possa utilmente funzionare, può affidarne la gestione all'istituto regionale autorizzato ad operare nel Comune in cui trovasi la Cassa a sensi del ricordato art. 14 del presente decreto.

Art. 24.

All'esercizio delle funzioni attualmente demandate agli Istituti di credito agrario dell'Italia meridionale continentale e della Sardegna continueranno a provvedere i Consigli di amministrazione in carica ed i rispettivi organi amministrativi fin quando la gestione non possa esserne assunta dalla sezione di credito agrario del Banco di Napoli e dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna.

Salvo diversa disposizione, da adottarsi con decreto del Ministro per l'economia nazionale, l'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale continuerà ad operare in provincia di Grosseto e potrà partecipare all'Istituto federale di credito agrario per la Toscana previsto al n. 6 dell'art. 14 del presente decreto.

Art. 25.

Il presente decreto si applica anche nei territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, 19 dicembre 1920, n. 1778, e con R. decreto-legge 22 febbraio 1924, numero 211.

Qualora nel presente decreto sia fatto riferimento, in materia civile, commerciale, penale e processuale, a disposizioni vigenti nel Regno e non ancora estese ai territori annessi, si intendono richiamate le corrispondenti o analoghe disposizioni del cessato regime che vigono nei territori medesimi.

E' data facoltà al Governo del Re di provvedere con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'economia nazionale di concerto con il Ministro per le finanze, alla emanazione di norme interpretative, regolamentari e transitorie che possano eventualmente essere necessarie per l'applicazione del presente decreto nei territori annessi.

Art. 26.

Sono abrogati il testo unico 9 aprile 1922, n. 932, e qualsiasi altra disposizione di carattere legislativo in materia di credito agrario, che contrasti con le disposizioni del presente decreto o non sia da questo esplicitamente o implicitamente richiamata.

Le disposizioni degli articoli 30, 31 e 32 del detto testo unico rimangono in vigore nei confronti del Consorzio nazionale per il credito agrario, degli istituti indicati all'articolo 14 e delle Casse comunali di credito agrario.

Il Ministro per l'economia nazionale è autorizzato a dettare, di concerto con il Ministro per le finanze, le norme per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 263, *foglio* 208. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1771**.

REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. **1440**.

Approvazione del regolamento per l'applicazione del R. decreto 7 marzo 1924, n. 497, portante disposizioni per la difesa dei vini tipici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 marzo 1924, n. 497, per la difesa dei vini tipici, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il regolamento per l'esecuzione del R. decreto 7 marzo 1924, n. 497, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la difesa dei vini tipici, annesso al presente decreto, e visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 263, *foglio* 158. — FERRETTI.

Regolamento per l'applicazione del R. decreto 7 marzo 1924, n. 497, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, portante disposizioni per la difesa dei vini tipici.

CAPO I.

Dei vini tipici.

Art. 1.

Agli effetti del R. decreto 7 marzo 1924, n. 497, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, sono considerati vini tipici quelli che, essendo genuini a norma delle vigenti disposizioni, hanno caratteristiche di particolare finezza e bontà, derivanti dal vitigno, dalla località di produzione e dal metodo di fabbricazione.

Le caratteristiche tipiche debbono essere costanti per lo stesso vino tipico, e debbono essere definite dagli statuti consorziali in modo preciso, tenendo conto dei caratteri meglio affermati e più richiesti in commercio.

Le disposizioni del R. decreto 7 marzo 1924, n. 497, e del presente regolamento non si applicano ai vini comuni da pasto, anche se vadano in commercio col nome di speciali località.

Art. 2.

I vini tipici per i quali si possono costituire consorzi di difesa, si distinguono in vini speciali, vini da pasto superiori e vini da pasto fini secondo gli articoli seguenti.

Art. 3.

Sono considerati *vini speciali* quelli indicati nell'art. 50 del regolamento per l'applicazione del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, approvato col R. decreto 1° luglio 1926, numero 1361, e cioè: i marsala, i vermut, gli spumanti, i moscati di Canelli, i moscati liquorosi, i vini santi e passiti, le mistelle ed in genere i vini di lusso preparati con speciali trattamenti dell'uva, del mosto o del vino, quali l'appassimento dell'uva, lo zuccheraggio, l'alcoolizzazione, la concia, l'aggiunta di droghe, la rifermentazione in recipienti chiusi, ecc.

I vini resi spumanti con immissione diretta di anidride carbonica, non sono considerati vini tipici e per essi non è ammessa la costituzione di consorzi di difesa.

Art. 4.

Sono considerati *vini da pasto superiori* quelli che hanno speciali caratteristiche tipiche, derivanti dal vitigno o dai vitigni e dall'ambiente in cui è o sono coltivati (terreno e clima), nonchè dall'affinamento provocato dalle trasformazioni fisiche, chimiche e biologiche che si compiono durante l'invecchiamento naturale dei vini.

L'invecchiamento artificiale, mediante trattamenti fisici e chimici, può essere ammesso nella preparazione dei vini superiori soltanto per coadiuvare l'invecchiamento naturale, ma da solo non può essere ritenuto sufficiente a formare le caratteristiche di finezza proprie dei vini superiori medesimi. Gli statuti dei consorzi possono escludere o limitare alcuni trattamenti fisici o chimici che siano ritenuti inadatti o dannosi all'invecchiamento dei vini.

Art. 5.

Sono considerati *vini da pasto fini* quelli che hanno caratteristiche costanti, dovute ai vitigni, all'ambiente in cui sono coltivati ed al metodo di preparazione, ma che, essendo messi in commercio nell'anno stesso della loro produzione, non raggiungono la finezza dei vini superiori.

Art. 6.

Gli statuti dei consorzi di difesa di vini tipici portanti denominazioni geografiche devono stabilire, oltre alle caratteristiche di cui all'art. 1, anche le zone di produzione che hanno diritto alle denominazioni medesime.

Per i vini da pasto fini la zona corrispondente alla denominazione geografica può essere estesa alle zone limitrofe che si trovino in uguali condizioni per vitigni, per clima e per terreno e che producano vini dello stesso tipo, anche se esse fanno parte di diversi comuni o di diverse provincie.

Per i vini da pasto superiori e per i vini speciali la denominazione geografica spetta, di norma, ai vini prodotti nella località corrispondente. Tuttavia, nei casi in cui tale località è il centro di produzione, di lavorazione o di commercio del vino tipico e quando questo notoriamente viene preparato anche con uve provenienti da località vicine, si deve tener conto di queste località nella delimitazione delle zone di produzione.

Non hanno diritto al nome del vino tipico i vini che, pur essendo prodotti nella zona delimitata a norma dei precedenti capoversi, non hanno i caratteri stabiliti per il vino tipico medesimo, anche se ciò dipenda da anormale andamento dell'annata, per avversità meteoriche o per attacchi di malattie della vite.

Art. 7.

La costituzione di consorzi per la difesa di vini tipici portanti nomi di particolari vitigni o nomi di fantasia può aver luogo soltanto se, al nome generico, si fa seguire un nome specifico di località. Per la delimitazione della località si applicano le norme indicate nel precedente art. 6 per i vini tipici portanti denominazioni geografiche.

Art. 8.

Nella preparazione dei vini tipici da pasto superiori e di quelli speciali non è ammesso il taglio con vini o con mosti provenienti da località diverse da quelle delimitate a norma dell'art. 6, neppure nelle annate in cui, per avversità di qualunque natura, le uve della zona delimitata non riescano adatte a produrre vini aventi le caratteristiche tipiche prescritte. Inoltre, per i vini tipici portanti nomi di particolari vitigni, non è ammesso il taglio neppure con i vini o mosti della stessa zona all'infuori del caso in cui anche i vini con i quali si fa il taglio derivino dallo stesso vitigno.

Nella preparazione dei vini fini da pasto può essere consentito il taglio con uve, con mosti o con vini provenienti da località all'infuori della zona delimitata, in limiti che debbono essere stabiliti nello statuto del consorzio, ma che non debbono superare il 5 per cento. Tuttavia nelle annate in cui sia riconosciuto necessario il taglio in proporzioni

maggiori, il consiglio di amministrazione del consorzio, con l'approvazione del Ministero dell'economia nazionale, può portare il limite suddetto fino al massimo del 10 per cento.

CAPO II.

Della costituzione e del funzionamento dei consorzi per la difesa dei vini tipici.

Art. 9.

Agli effetti del decreto-legge sono considerati produttori di vini tipici coloro che, con uve ricavate prevalentemente da fondi propri, preparano ed affinano vini tipici e li mettono in commercio, dopo che hanno acquistate le caratteristiche per essi stabilite. Sono, invece, considerati industriali di vini tipici coloro che preparano e mettono in commercio vini tipici già completamente affinati, partendo prevalentemente da uve o da vini acquistati nelle zone delimitate a norma dell'art. 6.

Gli stabilimenti dei produttori e degli industriali di vini tipici possono aver sede al di fuori della zona delimitata purchè compresi nella provincia o nelle provincie di cui la zona fa parte.

Gli statuti consorziali debbono stabilire le norme a cui devono sottoporsi coloro che hanno stabilimenti fuori della zona delimitata per garantire la provenienza della materia prima occorrente alla preparazione del vino tipico.

Art. 10.

Per costituire un consorzio per la difesa di un determinato vino tipico occorre che almeno cinque produttori od industriali ne facciano domanda al Ministero dell'economia nazionale.

Compiuti gli opportuni accertamenti, il Ministero dell'economia nazionale, quando ritenga la costituzione del consorzio utile nei riguardi del commercio interno o dell'esportazione, incaricherà delle pratiche per la costituzione del consorzio, le Federazioni provinciali fasciste degli agricoltori della provincia o delle provincie interessate.

In ogni caso, per ciascun vino tipico, non può essere costituito più di un consorzio. E' consentita, invece, la costituzione di un solo consorzio per la difesa di più vini tipici, purchè per ciascuno di essi siano indicate le caratteristiche tipiche ed i luoghi di produzione a norma dei precedenti articoli. In tal caso il consorzio ha unica gestione tecnica ed amministrativa, ma ciascun vino tipico deve conservare il suo nome e deve essere contraddistinto da un marchio particolare.

Art. 11.

Le Federazioni provinciali fasciste degli agricoltori, presi gli opportuni accordi, promuovono una riunione degli interessati mediante pubblici avvisi da pubblicarsi su almeno due giornali del capoluogo o dei capoluoghi delle provincie in cui il vino tipico si produce, per la raccolta delle adesioni e per lo studio e l'approvazione dello statuto.

Quando sia necessario, tale approvazione può essere rinviata ad altra riunione, alla quale devono essere invitati tutti gli aderenti, mediante lettera raccomandata.

Art. 12.

Lo statuto, di cui al precedente articolo, insieme ai verbali delle riunioni nelle quali fu approvato ed insieme alle memorie ed ai cenni illustrativi che si ritenesse opportuno far esaminare, deve essere trasmesso al Ministero dell'economia nazionale, il quale, trovandolo in tutto rispondente alle prescrizioni del decreto-legge e del presente regolamento, e sentita la Federazione nazionale fascista delle industrie dei vini, liquori e prodotti affini, dà il consenso per la costituzione legale del consorzio.

Quando il Ministero riscontri nello statuto disposizioni in contrasto con le prescrizioni suddette o comunque non rispondenti alle direttive del Ministero medesimo, segnala le modificazioni necessarie e sospende ogni provvedimento fino a che le modificazioni medesime siano state introdotte nello statuto.

Art. 13.

Le Federazioni provinciali fasciste degli agricoltori, ottenuto il consenso preliminare del Ministero dell'economia nazionale, curano la costituzione legale del consorzio.

L'atto di costituzione del consorzio, al quale deve essere allegato lo statuto, può essere raccolto in forma pubblica amministrativa dal Ministero o da una prefettura da esso delegata. Le adesioni debbono essere espresse in forma autentica.

L'atto costitutivo deve indicare la denominazione, la sede e la durata del consorzio e deve nominare i componenti del primo consiglio di amministrazione e del primo collegio dei revisori dei conti.

Il Ministero, riconosciuta la regolarità degli atti, promuoverà, sentito il Consiglio di Stato, il decreto di riconoscimento del consorzio e di approvazione dello statuto. Con le stesse forme si procederà alle eventuali modificazioni dello atto costitutivo e dello statuto e all'anticipato scioglimento del consorzio.

Art. 14.

Lo statuto consorziale, oltre alle disposizioni speciali occorrenti per ciascun consorzio, deve contenere:

a) il nome del vino tipico che intende tutelare e la descrizione precisa delle sue caratteristiche;

b) le condizioni a cui devono soddisfare i produttori od industriali del vino tipico, per quanto riguarda la qualità e l'origine della materia prima e cioè: vitigni, località di produzione, metodi di preparazione, durata minima dell'invecchiamento, ecc.;

c) la descrizione precisa ed il fac-simile del marchio o distintivo grafico prescelto;

d) gli obblighi degli aderenti, le norme per la loro ammissione e per la loro esclusione, nonchè le sanzioni per le loro eventuali inadempienze;

e) le norme per la vigilanza agli effetti del comma *a*) dell'art. 3 del decreto-legge;

f) le norme per le assemblee plenarie, per la nomina ed il funzionamento del consiglio di amministrazione, nonchè l'indicazione delle funzioni devolute al presidente, al vicepresidente, al cassiere e, ove esista, al consigliere delegato;

g) le norme per la nomina dei revisori dei conti, i quali avranno i poteri di cui all'art. 184 del Codice di commercio e dovranno riferire annualmente ai consorziati sull'andamento amministrativo e contabile del consorzio;

h) le norme per l'uso del marchio o segno distintivo del consorzio;

i) i giornali in cui debbono essere pubblicati gli atti del consorzio e le comunicazioni ai soci;

l) le norme per l'assunzione del personale, il trattamento che ad esso viene fatto ed i compiti che gli sono assegnati;

m) le norme per l'eventuale scioglimento anticipato del consorzio.

Art. 15.

Lo statuto deve fissare anche la tassa di ammissione al consorzio e la quota di contributo che i soci debbono versare al consorzio medesimo.

La tassa di ammissione è stabilita in una cifra fissa, uguale per tutti i consorziati e non superiore a lire cinquanta. Invece il contributo annuale viene stabilito in base ad una aliquota per ogni ettolitro di vino tipico prodotto da ciascun consorziato.

La produzione soggetta al contributo si calcola in base alla media degli ultimi cinque anni ed è soggetta a revisione quinquennale. Lo statuto fissa le norme per l'accertamento di tale produzione media e per la riscossione dei contributi consortili.

Di norma, l'aliquota di cui al primo capoverso non può essere inferiore a L. 0.50, nè superiore a L. 5 per ettolitro. Tuttavia il Ministero dell'economia nazionale può autorizzare una diversa misura di aliquota quando sia richiesta con deliberazione motivata dell'assemblea dei soci, col voto di almeno due terzi dei presenti, rappresentanti almeno metà degli iscritti.

Art. 16.

I produttori ed industriali che, essendo in possesso dei requisiti richiesti, hanno diritto di far parte del consorzio, possono chiedere di esservi ammessi anche dopo avvenutane la costituzione, ed in tal caso debbono presentare domanda al consiglio di amministrazione.

Le domande devono contenere la dichiarazione esplicita che il richiedente conosce e si assoggetta a tutti gli obblighi imposti dal decreto-legge, dal presente regolamento e dallo statuto consorziale. Inoltre, la domanda deve indicare anche la quantità di vino tipico che il richiedente ha prodotto e messo in commercio in media nel precedente quinquennio.

Il consiglio di amministrazione, accertata la verità delle dichiarazioni fatte, decide entro il termine massimo di due mesi dal ricevimento della domanda. Nel caso in cui essa non sia accolta, il consiglio deve comunicare all'interessato le ragioni del rigetto.

Il richiedente non accettato può ricorrere al Ministero dell'economia nazionale, a termine dell'art. 4 del decreto-legge, ed il Ministero, sentite le ragioni del consiglio di amministrazione, decide inappellabilmente.

Le ditte che hanno stabilimenti fuori della zona delimitata devono, per la loro ammissione, dare garanzie di organizzazione ed attrezzatura industriali sufficienti per produrre ed esportare vino tipico in una misura minima da stabilirsi dallo statuto.

Art. 17.

Quando il consiglio di amministrazione del consorzio riscontri irregolarità od inadempienze da parte dei consorziati, deve invitarli a giustificarsi entro 15 giorni dalla data dell'invito; quindi, esaminate le giustificazioni, può diffidare, se del caso, il consorziato inadempiente a mettersi in regola.

Dopo tre diffide il consiglio di amministrazione esclude il consorziato che continui nell'inadempienza. L'esclusione, però, deve essere applicata fin dalla prima inadempienza, quando essa riguardi inosservanza dell'art. 3, comma *a*), del decreto-legge o uso illecito del marchio consorziale.

L'eventuale ricorso al Ministero dell'economia nazionale contro l'espulsione, da presentarsi entro 30 giorni, viene deciso con le norme indicate nel terzo capoverso del precedente art. 16.

Art. 18.

Il consorzio è amministrato da un consiglio nominato dall'assemblea dei consorziati e formato da non meno di cinque nè più di quindici membri.

Fra di essi il consiglio sceglie un presidente, uno o due vice presidenti, un segretario, un tesoriere e, eventualmente, un consigliere delegato. Lo statuto può stabilire, per i membri del consiglio di amministrazione, un gettone di presenza per ciascuna seduta a cui prendono parte.

Il Ministero dell'economia nazionale può delegare un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione, con voto consultivo.

I revisori dei conti sono in numero di cinque, di cui tre effettivi e due supplenti.

Art. 19.

I consorzi già costituiti alla data di pubblicazione del presente regolamento possono ottenere il riconoscimento legale, a norma dell'art. 4 del decreto-legge, quando apportino al loro statuto le modificazioni occorrenti per armonizzarlo con le norme del decreto-legge e del presente regolamento.

Art. 20.

Il Ministero dell'economia nazionale pubblicherà ogni anno, nel suo Bollettino ufficiale, l'elenco dei consorzi per la difesa dei vini tipici legalmente costituiti, col nome e le caratteristiche del vino tipico che essi si propongono di difendere e del distintivo da essi adottato, nonchè con la indicazione delle ditte che ad essi si sono iscritte.

Tale pubblicazione deve essere comunicata alle intendenze di finanza ed alle dogane perchè ne tengano conto agli effetti dell'art. 7 del decreto-legge.

Art. 21.

Nel caso previsto dall'art. 8 del decreto-legge, il Ministero dell'economia nazionale comunica alle intendenze di finanza le ditte che si sottopongono all'osservanza delle prescrizioni del Ministero stesso fino a che sia costituito legalmente il relativo consorzio.

Art. 22.

I nomi delle ditte colpevoli di infrazioni all'art. 10 del decreto-legge saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'economia nazionale.

Capo III.

Art. 23.

Del personale dei consorzi per la difesa dei vini tipici.

L'enotecnico consorziale dirige il consorzio secondo le direttive del consiglio di amministrazione, regola la distribuzione dei marchi o bolli consorziali e ne vigila l'uso da parte dei soci.

L'enotecnico è obbligato al segreto d'ufficio e deve esercitare attiva vigilanza sulle ditte consorziate per quanto riguarda il disposto del comma *a*) dell'art. 3 del decreto-legge, assicurandosi altresì che esse adempiano tutti gli obblighi loro imposti dal predetto decreto-legge, dal presente regolamento e dallo statuto. Nell'esercizo di tale vigilanza, però, l'enotecnico non deve in alcun modo ingerirsi nel funzionamento tecnico ed amministrativo degli stabilimenti, salvo quanto occorra per assicurarsi che non siano adottate pratiche vietate dallo statuto o siano sorpassati i limiti imposti dallo statuto medesimo per le pratiche eventualmente limitate.

L'accertamento delle caratteristiche tipiche dei vini viene fatto con l'esame chimico ed organolettico e con l'esame dei documenti atti a provare gli acquisti fatti nella zona di produzione delimitata dallo statuto.

Art. 24.

Per la nomina dell'enotecnico consorziale di cui all'articolo 11 del decreto-legge, il consiglio di amministrazione del consorzio deve bandire apposito concorso, mediante avviso da pubblicarsi in almeno due giornali di larga diffusione, di cui uno della capitale, indicando le condizioni del concorso ed i documenti necessari per prendervi parte, nonchè il termine entro il quale devono essere presentati.

I documenti obbligatori da inviare al consiglio di amministrazione del consorzio sono:

a) la laurea in scienze agrarie o il diploma di enotecnico rilasciato da una scuola agraria media specializzata in viticoltura ed enologia;

b) l'atto di nascita da cui risulti che il concorrente ha compiuto il 28° anno di età e non ha superato il 50°, salvo che presti già servizio di ruolo in pubbliche amministrazioni;

c) il certificato di cittadinanza italiana;

d) il certificato penale generale;

e) il certificato di buona condotta.

Entro un mese dalla scadenza del concorso, il Ministero dell'economia nazionale nomina la commissione per l'esame dei titoli dei concorrenti, la quale sarà formata di tre membri, di cui uno designato dal consorzio. Essa ha facoltà di chiamare i concorrenti ritenuti idonei ad un esame teorico-pratico e deve presentare le sue conclusioni entro un mese dalla sua nomina.

Art. 25.

Quando più consorzi vicini intendano nominare un solo enotecnico devono chiedere il consenso del Ministero dell'economia nazionale indicando le norme che devono regolare la nomina, la revoca e l'attività dell'enotecnico, nonchè la quota di stipendio che intende assumersi ciascun consorzio ed il luogo in cui deve risiedere l'enotecnico medesimo.

Ottenuto il consenso del Ministero, i consorzi bandiscono il concorso con le norme di cui all'articolo precedente e dopo aver presi accordi circa le condizioni del concorso e la nomina del membro della commissione esaminatrice di spettanza dei consorzi.

Art. 26.

I consorzi per la difesa dei vini tipici, ove ne ravvisino l'opportunità, possono assumere anche uno o più agenti giurati per la vigilanza occorrente ai fini del comma 3 del decreto-legge e per quella relativa all'applicazione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, per quanto riguarda le frodi nelle preparazioni e nel commercio dei vini.

Tali agenti sono scelti e nominati dal consiglio di amministrazione con le norme di cui all'art. 91 del regolamento approvato con R. decreto 1° luglio 1926, n. 1361.

CAPO IV.

Dei marchi o segni distintivi dei consorzi per la difesa dei vini tipici.

Art. 27.

I marchi o segni distintivi dei consorzi per la difesa dei vini tipici di cui all'articolo 6 del decreto-legge, debbono essere applicati, sotto forma di bolli, alle bottiglie, ai fiaschi, alle damigiane, ai fusti in cui i vini tipici sono commerciati. Detti bolli possono portare oltre ai nomi del consorzio e del vino, anche un disegno da stabilirsi nello statuto.

In ogni caso i bolli debbono essere applicati in modo da essere distrutti od annullati quando il recipiente viene aperto. Quando si tratti di vini tipici che si producono secondo marche o qualità diverse, già conosciute in commercio, il consorzio, mantenendo fermi la forma, la dicitura ed i disegni per tutte le marche e qualità, può stabilire che i bolli siano di colori diversi per ciascuna di esse, indicandoli, però, con precisione nello statuto.

Ciascun consorziato conserva il diritto all'esclusività dei propri marchi di fabbrica depositati o da depositare a norma della legge 30 agosto 1868, n. 4577.

Art. 28.

Non è consentita l'applicazione dei bolli ai mosti ed ai vini grezzi anche se prodotti da consorziati. Gli acquirenti di tali mosti e vini — se consorziati — devono comunicare gli acquisti al consorzio presso chiunque siano stati fatti, perchè ne tenga conto per la fornitura dei bolli da applicare ai prodotti finiti.

I bolli non possono essere applicati ai vini spediti in vagoni-serbatoi. Inoltre, nel caso di vini tipici per i quali si adoperano fusti di tipo speciale (bordolesi, pipe e simili), i bolli non possono essere applicati a fusti di altro tipo.

CAPO V.

Della Federazione dei consorzi per la difesa dei vini tipici.

Art. 29.

I consorzi per la difesa dei vini tipici, costituiti a norma del presente regolamento, possono unirsi in Federazione nazionale, con sede a Roma, presso il Ministero dell'economia nazionale.

La Federazione ha i seguenti scopi:

a) promuovere e facilitare la costituzione dei consorzi, con particolare riguardo a quelli per la difesa dei tipi più accreditati e di maggiore importanza commerciale;

b) facilitare il raggiungimento degli scopi di cui allo art. 3 del decreto-legge;

c) vigilare, nei limiti stabiliti dal Ministero dell'economia nazionale, sul funzionamento dei consorzi;

d) dar parere al Ministero medesimo su tutto quanto riguarda la costituzione, il funzionamento e lo scioglimento dei consorzi, l'ammissione e l'esclusione dei soci, ecc.

Per il riconoscimento della Federazione, per l'approvazione del relativo statuto e delle eventuali modificazioni, nonchè per lo scioglimento anticipato si applicano le norme stabilite per i consorzi.

Art. 30.

L'amministrazione della Federazione di cui al precedente articolo è affidata ad un consiglio di dieci membri, di cui cinque nominati dal Ministero dell'economia nazionale, uno dal Ministero delle finanze e quattro dai consorzi, in proporzione della quantità di vino tipico prodotto dai consorziati di ciascuno di essi.

Qualora qualche consorzio non raggiunga il minimo occorrente per la nomina di un rappresentante, verrà unito ad altri consorzi vicini producenti vini analoghi.

Art. 31.

Il consiglio di amministrazione della Federazione dura in carica tre anni, dopo del quale termine deve essere completamente rinnovato. I suoi membri, però, possono essere riconfermati.

Durante il triennio la composizione del consiglio resta immutata, anche se nel frattempo entrino a far parte della Federazione altri consorzi. Tuttavia, saranno coperte le eventuali vacanze con nomine suppletive da parte dei consorzi e dei Ministeri da cui vennero nominati i membri venuti a mancare; ma i nuovi nominati decadono alla fine del triennio qualunque sia la data della loro nomina.

Sei mesi prima della scadenza del triennio, la Federazione cura la nuova ripartizione dei consiglieri di nomina consorziale, tenendo conto dei consorzi di nuova costituzione e delle variazioni avvenute nei consorzi preesistenti.

Art. 32.

Il consiglio di amministrazione della Federazione, nella sua prima adunanza, nomina nel suo seno un presidente, un vice presidente ed un segretario.

Il servizio cassa viene disimpegnato da un Istituto di credito.

Ai membri del consiglio di amministrazione compete un gettone di presenza per ogni seduta a cui intervengono.

Ai membri residenti fuori di Roma spetta anche il rimborso delle spese di viaggio e diarie secondo le norme vigenti.

Art. 33.

Il consiglio della Federazione stabilisce, con regolamento interno, i compiti assegnati rispettivamente al presidente, al vice presidente ed al segretario. Stabilisce, inoltre, il numero, il trattamento e le mansioni degli impiegati contabili e d'ordine strettamente necessari, e le norme speciali per il suo funzionamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 1772.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 giugno 1927, n. 1506.

Rappresentanze operaie in seno all'assemblea e al Comitato esecutivo del Consorzio autonomo del porto di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 4 e 7 della legge 12 febbraio 1903, n. 50, costitutiva del Consorzio autonomo del porto di Genova, e le modificazioni ad essa apportate con decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285;

Visto il primo ed ultimo comma dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Considerata la necessità di armonizzare le norme che regolano la rappresentanza dei diversi interessi in seno all'assemblea ed al Comitato esecutivo del Consorzio autonomo del porto di Genova con la legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze, per i lavori pubblici, per l'economia nazionale e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comma c) dell'art. 4 della legge 12 febbraio 1903, n. 50, modificato con l'art. 1, n. VI, del R. decreto-legge n. 2285 del 28 dicembre 1924, è abrogato e sostituito dal seguente:

« c) il segretario del Sindacato provinciale di Genova dei lavoratori del porto, ed un altro rappresentante del Sindacato stesso designato dal Direttorio di esso ».

Art. 2.

Il comma 8 dell'art. 7 della citata legge 12 febbraio 1903, n. 50, modificato con l'art. 1, n. X, del R. decreto-legge n. 2285 del 28 dicembre 1924, là dove dice: « uno dei due operai eletti nell'assemblea generale secondo le designazioni che questa ne farà ogni anno con facoltà di conferma » è abrogato e sostituito dal seguente:

« il segretario del Sindacato provinciale di Genova dei lavoratori del porto ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI — GIURIATI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 205. — CASATI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota 196 del 20 agosto 1927, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1315, che apporta modifiche al R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 281, contenente norme per la fabbricazione, l'importazione e la vendita nel Regno degli apparecchi di accensione e articoli assimilati, e delle pietrine focaie.

MINISTERO DELLA GUERRA

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, ha presentato, il 24 agosto 1927, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1305, relativo ad un reclutamento straordinario di trenta tenenti in servizio permanente nell'arma del genio.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, in data 24 agosto 1927, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1416, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 agosto 1927, n. 186, riguardante la riduzione delle tariffe postali e telegrafiche.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 26, dal 27 giugno al 3 luglio 1927. - Anno V

Carbonchio ematico

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Bari	Conversano	B	—	1
Bergamo	Covo	B	—	1
Brindisi	Francavilla Font.	E	1	—
Campobasso	Montenero di Bisac.	B	—	1
Castrogiovanni	Centuripe	B	2	—
Catania	Riposto	B	—	1
Chieti	Francavilla al Mare	B	—	1
Foggia	Cerignola	O	—	1
Id.	Deliceto	O	—	1
Frosinone	Ceccano	B	1	—
Id.	Pontecorvo	B	1	—
Id.	Veroli	B	1	—
Lecce	Salice	B	—	1
Matera	Irsina	B	—	1
Modena	Modena	B	—	1
Napoli	Sorrento	B	—	1
Palermo	Castronuovo di Sic.	B	—	1
Pescara	Montebello di Bert.	O	—	1
Pisa	S. Miniato	B	—	1
Roma	Castelforte	B	1	—
Id.	Roma	B	6	—
Salerno	Camerota	O	—	1
Varese	Taino	B	—	1
Id.	Varese	B	—	1
Vercelli	Balocco	B	1	2
Viterbo	Sutri	E	—	1
Id.	Viterbo	B	—	1
			14	21

Carbonchio sintomatico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Cuneo	Racconigi	B	—	1
Pola	Castelnuovo d'Istria	B	—	1
Rieti	Lugnano	B	—	1
Roma	Cerveteri	B	1	—
Id.	Roma	B	1	—
Id.	SS. Cosmo e Damiano	B	1	—
			3	3

Afta epizootica.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Alessandria	Alessandria	B	1	—
Id.	Alfiano Natta	B	1	—
Id.	Asti	B	1	—
Id.	Boscomarengo	B	1	—
Id.	Castelnuovo d'Asti	B	1	—

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Alessandria	Francavilla Bisio	B	1	—
Id.	Pozzolo Formigaro	B	1	—
Id.	Villamiroglio	B	1	—
Arezzo	Caprese Michelangelo	B	—	3
Id.	Chiusi in Casentino	B	1	—
Id.	Pieve S. Stefano	B	1	—
Id.	Subbiano	B	1	4
Avellino	Bisaccia	O	1	—
Id.	Caposele	B	2	1
Id.	Lioni	B	13	2
Id.	Montella	B	3	4
Id.	Montemarano	B	4	—
Id.	Nusco	B	10	—
Id.	Orsara	O	2	—
Id.	Salza Irpina	B	1	—
Id.	S. Angelo dei Lomb.	B	—	13
Id.	Teora	B	7	—
Id.	Volturara	B	10	—
Bergamo	Branzi	B	1	—
Id.	Costa Valle Imagna	B	1	2
Id.	Fuipiano Valle Imag.	B	—	3
Id.	Mezzoldo	B	—	5
Id.	Piazzatorre	B	3	—
Bologna	Anzola dell'Emilia	B	1	—
Id.	Argelato	B	1	—
Id.	Bentivoglio	B	—	1
Id.	Bologna	B	2	1
Id.	Casal Fiumanese	B	2	2
Id.	Castel d'Aiano	B	4	—
Id.	Castelfranco dell'Em.	B	—	1
Id.	Gaggio Montano	B	—	3
Id.	Galliera	B	1	—
Id.	Lizzano in Belvedere	O	—	12
Id.	Molinella	B	1	1
Id.	Persiceto	B	—	4
Id.	S. Giorgio di Piano	B	1	—
Id.	Sant'Agata Bolognese	B	—	1
Brescia	Bagnolo Mella	B	1	—
Id.	Bagolino	B	1	1
Id.	Botticino Mattina	B	2	—
Id.	Calino	B	1	—
Id.	Capo di Ponte	B	—	2
Id.	Chiari	B	1	—
Id.	Manerba	B	—	1
Id.	Paderno Franciacorta	B	5	—
Id.	Prestine	B	—	5
Id.	Verolavecchia	B	—	1
Caltanissetta	Campofranco	E	1	—
Id.	Id.	B	1	—
Id.	Id.	Cp	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Campobasso	Carpinone	BO	1	—
Id.	Gallo	B	1	—
Id.	Roccamandolfi	B	1	—
Id.	S. Vincenzo al Volt.	Cp	—	1
Castrogiovanni	Cerami	B	—	3
Id.	Troina	B	—	4
Catania	Catania	B	3	—
Id.	Licodia Eubea	B	—	1
Id.	Mineo	B	2	1
Id.	Vizzini	B	3	8
Catanzaro	Caraffa	B	—	1
Id.	Catanzaro	B	1	2
Como	Capiago	B	1	—
Id.	Capiato	B	2	—
Id.	Cassina Rizzardi	B	1	—

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Como	Colonno	B	1	—
Id.	Croce	B	1	—
Id.	Fino Mornasco	B	2	—
Id.	Introbio	B	2	—
Id.	Montemezzo	B	1	3
Id.	Mozzate	B	2	—
Id.	Pellio di Sopra	B	—	1
Id.	Pasturo	B	2	—
Id.	Robbiate	B	1	—
Id.	S. Fedele	B	—	1
Cremona	Castelvisconti	B	1	—
Cuneo	Acceglio	O	3	1
Id.	Canosio	B	1	—
Id.	Cherasco	B	1	—
Id.	Fossano	B	1	—
Id.	Marmora	B	1	—
Id.	Neive	B	1	—
Id.	Racconigi	B	1	—
Id.	Saluzzo	B	—	1
Id.	Savigliano	B	1	—
Ferrara	Bondeno	B	11	—
Id.	Cento	B	3	1
Id.	Codigoro	B	—	1
Id.	Copparo	B	8	—
Id.	Ferrara	B	7	2
Id.	Formignana	B	6	—
Id.	Iolanda	B	1	—
Id.	Migliarino	B	2	1
Id.	Ostellato	B	2	—
Id.	Portomaggiore	B	5	—
Id.	S. Agostino	B	9	—
Id.	Vigarano	B	1	1
Firenze	Barberino di Mugello	B	—	2
Id.	Firenze	B	—	1
Forlì	Bertinoro	B	5	—
Id.	Id.	O	1	1
Id.	Forlì	B	25	4
Id.	Forlimpopoli	B	3	2
Id.	Id.	O	2	—
Frosinone	Boville Ernica	B	1	—
Id.	Morolo	B	1	—
Id.	Ripi	B	1	—
Genova	Genova	O	2	—
Id.	Sestri Levante	B	1	—
Id.	Valbrevenna	B	1	—
Grosseto	Roccastrada	B	1	—
Imperia	Pantasina	B	1	—
Id.	Rezzo	B	—	1
Id.	Rocchetta Nervina	B	3	—
Id.	S. Lazzaro Reale	B	1	—
Id.	Ville S. Pietro	B	4	—
Livorno	Livorno	B	2	—
Id.	Piombino	B	—	1
Lucca	Capannori	B	—	2
Id.	Careggine	B	3	—
Id.	Careggine	O	5	—
Macerata	Castel S. Angelo	B	—	1
Mantova	Bigarello	B	—	1
Id.	Dosolo	B	—	1
Id.	Pegognaga	B	2	1
Id.	Sabbioneta	B	—	1
Matera	Irsina	B	2	—
Messina	Barcellona P. di G.	B	2	—
Id.	Castroreale	B	3	1
Id.	Furnari	B	2	—
Id.	Mistretta	B	—	1
Modena	Carpi	B	3	—
Id.	Concordia	B	1	—
Id.	Fanano	B	57	26
Id.	Fanano	O	150	11
Id.	Fiorano	B	5	—
Id.	Mirandola	B	1	—
Id.	Modena	B	11	1
Id.	Novi di Modena	B	1	—
Id.	Pavullo nel Frign.	O	8	1
Id.	Id.	B	51	1
Id.	Id.	S	5	—
Id.	Ravarino	B	1	—
Id.	S. Prospero	B	2	—
Id.	Sestola	B	7	3
Id.	Soliera	B	2	—
Id.	Zocca	B	1	—
Napoli	Napoli	B	—	1
Novara	Galliate	B	1	—
Palermo	Sclofani	B	3	—
Parma	Borgo S. Donnino	B	1	—
Id.	Borgotaro	B	2	—
Id.	Busseto	B	3	2
Id.	Calestano	B	2	—
Id.	S. Secondo	B	1	—
Id.	Sorbolo	B	1	—
Pavia	Carbonara	B	—	1
Id.	Cassolnovo	B	—	1
Id.	Pavia	B	—	1
Id.	Rocca Susella	B	—	1
Id.	Spessa	B	—	1
Perugia	Perugia	B	26	2
Id.	Spoleto	B	3	1
Id.	Umbertide	B	1	—
Pesaro e Urbino	Mercatino Marecchia	B	1	—
Piacenza (a)	Alseno	B	2	1
Id.	Besenzone	B	—	1
Id.	Calendasco	B	—	1
Id.	Carpaneto	B	—	3
Id.	Castelvetro Piacen.	B	1	—
Id.	Cortemaggiore	B	2	—
Id.	Fiorenzuola	B	6	10
Id.	Gragnano	B	—	1
Id.	Pontenure	B	—	1
Pisa	Bagni S. Giuliano	B	1	—
Id.	S. Miniato	B	1	—
Id.	S. Maria Monte	B	4	2
Id.	Volterra	B	1	—
Pistoia	Montale	B	—	1
Id.	Pistoia	B	3	—
Id.	S. Marcello Pist.	B	—	7
Potenza	Albano di Lucania	B	2	1
Id.	Pignola	B	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Potenza	B	—	1
Id.	S. Chirico Nuovo	B	—	1
Ragusa (a)	Modica	B	1	—
Id.	Monterosso	B	1	—
Ravenna	Brisighella	B	1	—
Id.	Lugo	B	3	1
Id.	Massa Lombarda	B	3	—
Id.	Ravenna	B	7	5
Id.	Russi	B	1	1
Id.	S. Agata sul Santerno	B	1	—
Reggio Emilia	Calsalgrande	B	—	1
Id.	Castellarano	B	—	7
Id.	Scandiano	B	3	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica.			
Rieti	Antrodoco	B	9	1
Id.	Borbona	O	—	1
Id.	Cittaducale	B	—	2
Id.	Fiamignano	BO	7	—
Id.	Leonessa	O	—	1
Id.	Magliano Sabina	B	2	2
Id.	Petrella Salto	B	18	7
Roma	Affile	B	1	—
Id.	Anguillara	B	1	—
Id.	Bassiano	B	1	—
Id.	Maranola	B	1	—
Id.	Monte Libretti	B	1	—
Id.	Nepi	B	1	—
Id.	Palombara	B	1	—
Id.	Roma	B	2	1
Id.	SS. Cosmo e Damiano	B	1	—
Id.	Valmontone	B	1	—
Rovigo	Ficarolo	B	1	—
Id.	Gaiba	B	—	3
Id.	Occhiobello	B	3	—
Savona	Giustenice	B	1	—
Siena	S. Gimignano	B	1	—
Sondrio	Castione	B	1	—
Id.	Colorina	B	1	—
Id.	Grosio	B	4	—
Id.	Livigno	B	1	—
Id.	Sondalo	B	—	2
Id.	Sondrio	B	2	—
Id.	Teglio	B	1	—
Id.	Valle di Dentro	B	1	1
Id.	Valle di Sotto	B	1	1
Terni	Narni	B	2	—
Id.	Terni	B	—	1
Torino	Balme	B	—	1
Id.	Bobbiopellice	B	12	—
Id.	Bousson	B	—	1
Id.	Bussoleno	B	—	1
Id.	Carignano	B	5	—
Id.	Carmagnola	B	4	—
Id.	Cesana Torinese	B	—	1
Id.	Champlas-du-Col	B	—	1
Id.	Chieri	B	1	—
Id.	Coazze	B	—	8
Id.	Condone	B	1	—
Id.	Ferrera Cinisio	B	—	1
Id.	Germagnano	B	2	—
Id.	Gravere	B	—	1
Id.	Lamie	B	—	1
Id.	Moncalieri	B	1	—
Id.	Pragelato	B	—	4
Id.	Sauze di Cesena	B	—	1
Id.	Torino	B	—	1
Id.	Villar Pellice	B	3	—
Trapani	Castelvetrano	B	4	—
Id.	S. Ninfa	B	1	—
Trento	Comano	B	1	—
Id.	Daone	B	—	7
Treviso	S. Vendemiano	B	—	1
Udine	Muzzana del Turgn.	B	4	—
Varese	Arbizzo	B	1	—
Id.	Caronno Ghiringhello	B	1	—
Id.	Casale Litta	B	1	—
Id.	Ispra	B	2	—
Id.	Masnago	B	1	1
Id.	Mezzana Superiore	B	—	1
Id.	Osmate Lentate	B	4	—
	Segue Afta epizootica.			
Varese	Vergiate	B	1	—
Vercelli	Borgovercelli	B	1	—
Id.	Rimasco	B	1	—
Verona	Cerea	B	1	—
Id.	Illasi	B	3	2
Vicenza	Recoaro	B	2	—
			787	285
	Malattie infettive dei suini.			
Ancona	S. Paolo di Iesi	S	—	1
Aquila	Pescina	S	—	1
Arezzo	Cortona	S	1	—
Id.	Montevarchi	S	1	—
Ascoli Piceno	S. Elpidio	S	1	—
Id.	Smerillo	S	1	—
Bologna	Bologna	S	1	1
Id.	Budrio	S	1	—
Bolzano	Naturno	S	—	1
Id.	Parcines	S	—	1
Id.	Terlano	S	—	1
Brescia	Verolavecchia	S	—	1
Campobasso	Colli a Volturno	S	—	1
Id.	Riccia	S	—	1
Cuneo	Fossano	S	1	—
Id.	Verzuolo	S	—	1
Firenze	Borgo S. Lorenzo	S	1	1
Fiume	Volosca-Abbazia	S	—	2
Foggia	Lesina	S	3	—
Id.	S. Paolo Civitate	S	1	—
Frosinone	Aquino	S	2	—
Id.	Castrocielo	S	1	—
Id.	Pontecorvo	S	1	—
Gorizia	Caporetto	S	—	4
Id.	Idria	S	—	1
Grosseto	Grosseto	S	1	—
Modena	Castelvetro	S	1	—
Id.	Concordia	S	—	1
Id.	Modena	S	1	—
Parma	Lesignano dei Bagni	S	3	1
Perugia	Monte S. M. Tiber.	S	1	1
Potenza	Avigliano	S	1	—
Id.	Forenza	S	1	—
Id.	Rionero in Vulture	S	1	—
Ravenna	Ravenna	S	1	—
Reggio Emilia	S. Martino in Rio	S	—	1
Rieti	Posta	S	—	2
Roma	Roccasecca	S	1	—
Id.	Roma	S	1	—
Id.	Sonnino	S	1	—
Salerno	Scala	S	1	—
Siena	Poggibonsi	S	1	—
Id.	Siena	S	1	—
Id.	Sovicille	S	1	—
Trento	Cortaccia	S	—	1
Id.	Malosco	S	—	2
Id.	Montagna	S	—	1
Id.	Ronchi	S	—	1
Id.	Rovere della Luna	S	—	1
Id.	Tonadico	S	—	1
Treviso	Carbonera	S	—	1
Id.	Roncado	S	1	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti – Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti – Nuovi denunziati
Segue Malattie infettive dei suini.				
Treviso	Treviso	S	1	—
Trieste	Trieste	S	10	2
Udine	Bicinicco	S	—	2
Id.	Muscoli Strassoldo	S	—	1
Id.	Sacile	S	—	1
			46	39
Morva.				
Bologna	Baricella	E	—	1
Modena	Modena	E	—	1
Napoli	Napoli	E	4	2
Id.	Terzigno	E	—	1
Salerno	Salerno	E	—	1
			4	6
Farcino criptococcico.				
Aquila	Aquila	E	1	—
Id.	Raiano	E	1	—
Avellino	Avellino	E	1	—
Id.	Forino	E	1	—
Id.	Monteforte	E	2	—
Id.	Montoro Inferiore	E	1	—
Id.	Montoro Superiore	E	1	—
Bari	Gravina	E	—	1
Id.	Grumo Appula	E	—	1
Id.	Ruvo	E	1	—
Id.	Terlizzi	E	2	—
Catania	Adernò	E	1	—
Id.	Fiumefreddo	E	4	—
Id.	Giarre	E	2	—
Id.	Paternò	E	1	—
Id.	Riposto	E	1	—
Id.	Zafferana	E	4	—
Foggia	Foggia	E	—	1
Genova	Pieve Ligure	E	1	—
Napoli	Afragola	E	6	2
Id.	Carinola	E	4	—
Id.	Gragnano	E	4	—
Id.	Maddaloni	E	1	—
Id.	Marcianise	E	2	—
Id.	Napoli	E	11	—
Id.	Pomigliano	E	1	1
Id.	S. Giuseppe	E	6	—
Id.	Terzigno	E	4	—
Palermo	Palermo	E	68	—
Id.	Villabate	E	1	—
Salerno	Cetara	E	1	—
Id.	Nocera Superiore	E	1	—
Id.	Pagani	E	3	—
Id.	Pontecagnano	E	3	—
Id.	Positano	E	1	—
Id.	Sacco	E	1	—
Id.	Salerno	E	1	—
Id.	S. Marzano sul Sarno	E	1	—
Id.	S. Valentino Torio	E	1	—
Id.	Sarno	E	2	—
Id.	Scafati	E	1	—
Id.	Vietri sul Mare	E	2	—
			151	6

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti – Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti – Nuovi denunziati
Rabbia.				
Ancona	Ancona	Cn	2	—
Id.	Montemarciano	Cn	1	—
Bergamo	Bergamo	Cn	—	1
Id.	Fuipiano sul Brembo	Cn	—	1
Caltanissetta	Riesi	Cn	5	—
Catanzaro	Filandari	Cn	—	1
Id.	Mileto	Cn	—	9
Como	Parravicino	Cn	—	1
Firenze	Bagno a Ripoli	Cn	—	1
Id.	Firenze	Cn	—	1
Foggia	Rignano Garganico	Cn	1	—
Id.	Serracapriola	Cn	—	1
Frosinone	Ceccano	Cn	1	—
Macerata	Caldarola	Cn	—	1
Napoli	Aversa	Cn	—	1
Id.	Bellona	Cn	—	1
Id.	Caserta	Cn	—	1
Id.	Galluccio	Cn	—	2
Id.	Mondragone	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	51	9
Id.	Portici	Cn	—	1
Id.	S. Anastasia	Cn	—	1
Palermo	Palermo	Cn	7	6
Id.	Id.	Fl	1	1
Id.	Id.	Scim.	1	—
Pescara	Abbateggio	E	—	1
Id.	Id.	Cn	—	1
Pisa	Cascina	Cn	—	1
Id.	Palaia	Fl	—	1
Pistoia	Tizzana	Cn	—	1
Salerno	Albanella	Cn	—	1
Id.	Angri	Cn	—	1
Id.	Rocca d'Aspide	Cn	—	1
Id.	Sala Consilina	Cn	—	1
Sassari	Alghero	Cn	1	—
Id.	Muros	Cn	1	—
Id.	Pozzomaggiore	Cn	8	3
Taranto	Laterza	E	1	—
Verona	Illasi	Cn	—	1
Id.	Villafranca di Ver.	Cn	—	1
			81	54
Rogna.				
Ancona	Fabriano	O	3	—
Aquila	Barisciano	O	5	—
Id.	Campotosto	O	2	—
Id.	Fagnano	O	3	—
Id.	Rocca di Mezzo	O	—	1
Id.	Scontrone	O	1	—
Avellino	Aquilonia	E	1	—
Bari	Gravina	O	1	—
Campobasso	Pietrabbondante	O	1	—
Foggia	Alberona	O	1	—
Id.	Casalvecchio	O	1	—
Id.	Carpino	O	1	—
Id.	Celle S. Vito	O	1	—
Id.	Faeto	O	3	—
Id.	Troia	E	1	—
Frosinone	Alatri	O	1	—
Id.	Frosinone	O	1	—
Id.	Guarcino	O	1	—
Id.	Paliano	O	1	—
Macerata	Castel S. Angelo	O	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Rogna.			
Matera	Ferrandina	O	2	—
Perugia	Foligno	O	7	—
Id.	Norcia	O	1	—
Potenza	Bella	O	2	—
Id.	Forenza	O	2	—
Id.	Lavello	O	2	—
Rieti	Leonessa	O	2	—
Roma	Roma	O	—	1
Id.	Id.	E	1	—
Salerno	Buccino	O	2	—
Id.	Colliano	O	4	—
Id.	Ricigliano	O	4	—
Id.	S. Gregorio Magno	O	6	—
Taranto	Mottola	O	1	—
Terni	Terni	O	—	1
Trapani	Poggioreale	O	1	—
Viterbo	Bagnaia	O	2	—
Id.	Bassanello	O	3	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			71	4
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Aquila	Aquila	O	—	1
Id.	Balsorano	Cp	1	—
Avellino	Andretta	O	1	—
Id.	Guardia Lombardi	O	1	—
Id.	Vallata	O	4	—
Foggia	Ascoli Satriano	O	1	—
Girgenti	Campobello di Lic.	O	1	—
Id.	Id.	Cp	1	—
Macerata	Castel S. Angelo	O	—	1
Rieti	Amatrice	O	—	1
Id.	Petrella Salto	Cp	1	—
Roma	Gorga	O	1	—
Id.	Rocca di Papa	O	1	—
Id.	Roccasecca	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Id.	S. Polo dei Cavalieri	O	1	—
Viterbo	Viterbo	Cp	1	—
			17	3
	Vaiuolo ovino.			
Bari	Gravina	O	—	1
Frosinone	Anagni	O	1	—
Id.	Frosinone	O	1	—
Id.	Patrica	O	1	—
Id.	Veroli	O	1	—
Grosseto	Grosseto	O	1	—
Id.	Massa Marittima	O	2	—
Macerata	Serravalle	O	—	1
Modena	Pievepelago	O	2	2
Potenza	Lanello	O	2	—
Id	Melfi	O	3	—
Roma	Roma	O	1	—
	Segue Vaiuolo ovino.			
Salerno	Roscigno	O	1	—
Siena	Pienza	O	1	—
Id.	Radicofani	O	1	—
Id.	S. Casciano dei B.	O	1	—
			19	5
	Aborto epizootico.			
Pola	Pola	B	1	—
	Barbone dei bufali.			
Salerno	Capaccio	Bf	1	1
	Diarrea dei vitelli.			
Macerata	Montecosaro	B	—	2
	Influenza del cavallo.			
Ancona	Castelfidardo	E	1	—
Foggia	Serracapriola	E	1	2
			2	2
	Tubercolosi bovina.			
Ancona	Castelplanio	B	3	—
	Colera dei polli.			
Bolzano	Caldaro	P	—	2
Id.	Merano	P	—	1
Gorizia	Gorizia	P	—	2
Modena	Monfestino	P	—	5
Parma	Lesignano dei Bagni	P	3	3
			3	13

RIEPILOGO

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	21	27	35
Carbonchio sintomatico	4	6	6
Afta epizootica	58	275	1072
Malattie infettive dei suini	29	57	85
Morva	4	5	10
Farcino criptococcico	9	42	157
Rabbia	18	40	135
Rogna	18	39	75

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	8	17	20
Vaiuolo ovino	9	16	24
Aborto epizootico	1	1	1
Barbone dei bufali	1	1	2
Diarrea dei vitelli	1	1	2
Influenza del cavallo	2	2	4
Tubercolosi bovina	1	1	3
Colera dei polli	4	5	16

B *bovina;* Bf *bufalina;* O *ovina;* Cp *caprina;* S *suina;* E *equina;* P *pollame;* Cn *canina;* Fl *felina*

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA.

Autorizzazione a continuare la libera vendita ad uso di bevanda dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Vitolo-Gatti ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 27 giugno 1927, n. 96, il sig. Alfonso Cuozzo di Fortunato è autorizzato a continuare la libera vendita ad uso di bevanda sotto il nome di « Vitolo-Gatti » dell'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente omonima in Salerno - frazione Fratte - e di cui il Cuozzo è proprietario.

L'acqua continuerà ad essere in vendita in bottiglie di vetro tipo Vichy della capacità di gr. 1000 e gr. 500 chiuse con turacciolo di sughero munito di stagnola, o con turacciolo di porcellana e rondella di gomma, o con turacciolo di sughero e capsula esterna di stagnola o, infine, con tappo tipo corona.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette di due dimensioni e cioè mm. 260×126 per le bottiglie grandi e mm. 210×110 per le piccole.

L'etichetta è a fondo operato color verde chiaro inquadrato con filettatura turchina. La parte centrale, caratteristica dell'etichetta, presenta a sinistra una figura policroma di popolana che raccoglie l'acqua con un'anfora, ed a destra la riproduzione di medaglie ed onorificenze conferite all'acqua in varie esposizioni. Tra la figura di donna e le medaglie sono inserite due striscie rosse leggermente curve; in quella superiore, è scritto in caratteri bianchi « Acqua minerale » in quella inferiore, pure a caratteri bianchi « Fratte di Salerno ». Fra queste due striscie è inserito un disco giallo di mm. 47 di diametro attraversato da una striscia bianca. Nel disco è scritto a caratteri turchini e su quattro righe « eminentemente carbonica alcalina effervescente »; sulla striscia bianca è inserito a grossi caratteri turchini il nome dell'acqua « Vitolo-Gatti ».

Nello spazio laterale di sinistra sono riportate in cinque lingue le indicazioni terapeutiche dell'acqua ed il nome del proprietario, in quello laterale destro sono inseriti i risultati delle analisi chimica e batteriologica. Nella parte centrale, lungo il bordo inferiore sono inseriti gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione; il tutto conforme all'esemplare allegato.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 25 agosto 1927 - Anno V

Francia	71.94	Oro	353.80
Svizzera	353.90	Belgrado	32.45
Londra	89.236	Budapest (pengo)	3.20
Olanda	7.357	Albania (Franco oro)	356 —
Spagna	309.87	Norvegia	4.74
Belgio	2.555	Svezia	4.93
Berlino (Marco oro)	4.398	Polonia (Sloty)	207 —
Vienna (Schillinge)	2.59	Danimarca	4.92
Praga	54.40	Rendita 3,50 %	69.20
Romania	11.35	Rendita 3,50 % (1902)	63 —
Russia (Cervonetz)	95.75	Rendita 3 % lordo	39 —
Peso argentino oro	17.82	Consolidato 5 %	81.05
Peso argentino carta	7.84	Obbligazioni Venezie 3,50 %	66.15
New York	18.336		
Dollaro Canadese	18.36		